

LXIV.

TORNATA DEL 19 GENNAIO 1898

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — *Congedi.* — Il presidente comunica un telegramma del ministro degli affari esteri con cui ringrazia il Senato delle condoglianze inviategli per la morte del figlio — Su proposta del senatore Saredo, accettata dal ministro di agricoltura, industria e commercio, si delibera di porre in coda all'ordine del giorno il progetto di legge: « *Provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna* » — Si procede all'appello nominale per la votazione per la nomina di un commissario nella Commissione per la biblioteca — Si continua la discussione del progetto di legge: « *Fondazioni a favore della pubblica istruzione (N. 12)* » — All'articolo 7 parlano il senatore Ferraris L., il relatore senatore Dini, il ministro della pubblica istruzione ed il senatore Saredo — Si approva l'art. 7 — Senza discussione si approva l'art. 8 — Si approva l'art. 9, previe modificazioni proposte dal ministro della pubblica istruzione, dal senatore Saredo ed accettate dal relatore senatore Dini — Il presidente dichiara chiusa la votazione ed estrae a sorte i nomi dei senatori scrutatori — Si riprende la discussione del progetto di legge: « *Fondazioni a favore della pubblica istruzione* » — Si approva l'art. 10 senza discussione — Sull'art. 11 parla il senatore Calenda A., e su proposta del senatore Saredo, accettata dal ministro della pubblica istruzione e dal Senato approvata, si rinvia l'art. 11 all'Ufficio centrale per un nuovo esame — Senza discussione si approvano gli articoli 12 a 15 — Il senatore Faina E. propone un'aggiunta all'art. 16 — Parlano il ministro della pubblica istruzione, il senatore Boccardo ed il relatore senatore Dini, e, su proposta del ministro, il Senato sospende l'approvazione dell'art. 16 e della aggiunta proposta dal senatore Faina — Si rinvia il seguito della discussione a domani — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un commissario alla biblioteca — Risulta eletto il senatore Chiala.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri della guerra, dell'agricoltura, industria e commercio e della istruzione pubblica.

Il senatore, segretario, CHIALA dà lettura del verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo: il senatore Emo Capodilista di giorni 15 per motivi di sa-

lute; il senatore Rolandi di un mese per motivi di famiglia; il senatore Massarani di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intendono accordati.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Ricorderà il Senato che nella seduta di ieri, su proposta dei senatori Vitelleschi e Sprovieri, furono mandate le condoglianze del Senato al nostro collega il senatore Vi-

sconti-Venosta, ministro degli affari esteri, per la gravissima sventura che lo ha colpito con la morte di un figlio.

Ora do lettura al Senato del seguente telegramma pervenutomi dal ministro degli affari esteri:

« Prego V. E. a voler esprimere al Senato la mia profonda riconoscenza per il suo pietoso pensiero, per la sua parola di compianto nella crudele sventura che mi ha colpito.

« Ringrazio di cuore V. E. per le sue personali condoglianze.

« Firmato: EMILIO VISCONTI-VENOSTA ».

Incidente sull'ordine del giorno.

Senatore SAREDO. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Quando sarà terminata la discussione sull'attuale disegno di legge relativo alle fondazioni a favore della pubblica istruzione, dovrebbe venirne un altro quello concernente i provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna.

Questo disegno di legge, come è noto, fu presentato all'altro ramo del Parlamento dal predecessore dell'attuale ministro di agricoltura, industria e commercio, l'onorevole Guicciardini, e, votato dalla Camera elettiva è venuto in Senato.

L'Ufficio centrale, esaminatolo, credette, per le ragioni svolte nella relazione, che questo progetto non potesse essere approvato; e in questo senso ha presentato formale proposta al Senato. Venuto il nuovo ministro, ed esaminato il progetto, ha dichiarato in seno all'Ufficio centrale che egli credeva di potere addurre motivi, atti e documenti per i quali l'Ufficio centrale stesso, procedendo ad un nuovo esame potrebbe andare forse a diversa risoluzione.

È da aggiungere ora che vi sono due circostanze di fatto per le quali è prudente soprassedere per ora alla discussione di questo progetto di legge.

La prima è che uno dei membri dell'Ufficio centrale ha cessato di vivere, cioè il compianto collega Majorana-Calatabiano, il quale era favorevole al progetto; al perduto collega venne sostituito dal nostro presidente, a norma del

regolamento, il senatore Tommasi-Crudeli, il quale, nominato ieri, naturalmente sente il bisogno di esaminare il progetto per potere dare il suo voto con piena cognizione di causa. Si aggiunga, che il presidente dell'Ufficio centrale, il senatore Saracco, è assente, come pure è assente l'altro membro dell'Ufficio centrale, il senatore Di San Martino.

Per tutte queste considerazioni, pregherei il Senato a consentire che si soprassieda, modificando, cioè, l'ordine del giorno, nel senso che questo progetto di legge venga rinviato ad altra seduta.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Di fronte alla necessità delle cose che s'impone, tornerebbe vano discutere sulla convenienza o no del rinvio. Lo consigliano, anzi lo rendono inevitabile, le considerazioni esposte al Senato dall'onorevole senatore Saredo; e quindi debbo acconsentirvi.

Certamente al Governo importa che la questione, di cui è proposta la risoluzione col disegno di legge sul credito fondiario, sia quanto più presto definita, perchè esso tiene in sospenso interessi legittimi ed è anche una cagione di malessere che si aggiunge alle altre per le condizioni economiche dell'isola di Sardegna.

Quindi oso esprimere la preghiera e fiducia che l'Ufficio centrale possa sollecitamente riunirsi, e che ministro ed Ufficio centrale possano eliminare le difficoltà insorte e riuscire ad intendersi, in modo si riesca a rendere facile che il Senato dia senza contrasto l'approvazione al disegno di legge di cui si tratta.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Propongo, per le ragioni che ho svolte, una modificazione all'ordine del giorno, cioè: « che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata ad altra seduta ».

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Non si tratterebbe di togliere dall'ordine del giorno questo progetto, ma solo di rinviarne la discussione a più tardi.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Saredo, accettata dal Ministro di agricoltura, industria e commercio è questa: di modificare l'ordine del giorno in questo modo, e cioè porre il progetto di legge sui « Provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna », in coda all'ordine del giorno.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un commissario nella Commissione per la biblioteca.

Prego il signor senatore, segretario, Colonna-Avella di procedere all'appello nominale.

(Il senatore segretario, COLONNA-AVELLA, fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte

Seguito della discussione del disegno di legge:
« **Fondazioni a favore della pubblica istruzione** » (N. 12).

PRESIDENTE. Riprenderemo dunque la discussione del disegno di legge: « **Fondazioni a favore della pubblica istruzione** ».

Rammento al Senato che ieri si approvarono i primi sei articoli; oggi passeremo alla discussione dell'art. 7, che rileggo.

Art. 7.

La trasformazione del fine, i concentramenti o i raggruppamenti di più istituzioni fra loro, e le riforme degli statuti delle fondazioni o dei lasciti, fondi, oneri ed erogazioni in genere soggetti alla presente legge, oltre che d'iniziativa del Governo, possono anche essere proposte: a) dagli amministratori; b) dai Consigli comunali dei comuni interessati; c) dal Consiglio provinciale, se la istituzione interessa la provincia o più del terzo dei comuni di essa o della sua popolazione; d) dalla università, accademia, conservatorio, collegio o altro istituto scolastico direttamente o indirettamente interessato; e) dai Consigli provinciali scolastici.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Le osservazioni fatte ieri dai nostri onorevoli colleghi, le dichiarazioni dell'onorevole ministro furono tanto savie e prudenti ed assennate che inducono necessariamente il desiderio di conoscere in tutte le sue parti e in tutte le sue conseguenze il progetto stesso.

Noi abbiamo votato fino all'art. 6; ed invero questi articoli, sebbene di grande importanza, non avrebbero fatto altro fuori che chiarire la ingerenza che deve prendere il Governo del Re nell'amministrazione e nella vigilanza delle fondazioni per pubblica istruzione.

Ma gli articoli 5 e 6 si riferiscono agli articoli successivi che sono ancora in deliberazione e che quindi servono di materia e di tema alle ulteriori nostre osservazioni.

Io ho rilevato nella relazione che precede il progetto di legge, e nella relazione diligentissima del nostro Ufficio centrale, alcuni dati, alcuni elementi di fatto che debbono essere presi in seria considerazione.

Signori, io non ho fatto altro che riassumere le cifre che stanno in questa relazione.

Ora risultano questi numeri: 3346 Fondazioni, le quali portano una rendita lorda di L. 6,448,508 e cent. 72.

Si aggiungono ancora due altre categorie di Fondazioni di enti contemplati nell'art. 1 del progetto di legge: vale a dire le Opere pie, che hanno per oggetto l'Istruzione, le quali in numero di 2496 amministrano nientemeno che 28,221,282 lire; oltre due Opere, il cui reddito è di lire 795,675, finalmente vi sono i Lasciti, il cui patrimonio ascende alla somma di lire 55,504,956.

Voi vedete che si tratta di una tale e tanta mole di interessi da regolare, che, allorquando verranno al Ministero della pubblica istruzione, o daranno luogo ad una nuova Direzione generale, od a conflitti continui, difficili ad evitare tra le varie Direzioni, secondochè si occupano dell'istruzione primaria, della secondaria, o della istruzione superiore.

Da ciò nasce una seria preoccupazione per le conseguenze finanziarie e per le complicazioni che ne verranno nell'amministrazione.

Io non dubito al certo che l'onorevole ministro che attualmente regge le cose della pub-

blica istruzione, saprà nel tempo che è dato dall'ultimo articolo della legge per la sua osservanza, preparare tutte le cose che sono a questo uopo necessarie; tuttavia non posso a meno di preoccuparmi grandemente, e credo che il Senato, in cospetto di queste cifre, non potrà a meno di ricevere una certa impressione dalla difficoltà che si presenta è per regolare l'amministrazione centrale, e per le conseguenze che non possono a meno di nascere in tutto l'organismo dello Stato.

In tanta mole di istituzioni, di fondazioni non vi è piccola regione che non abbia un interesse abbastanza vivo e nei rispetti di quanto appartiene alla pubblica istruzione, e, per quelli che si riferiscono o toccano alla pubblica beneficenza.

Vi è ancora una considerazione che venne posta innanzi dall'onorevole Faina e non è contestata in modo alcuno nè dal nostro Ufficio centrale, nè dal ministro, cioè della sproporzione fra l'ammontare delle somme che si danno alle così dette borse, ed i bisogni a cui devono provvedere coloro che se ne trovano investiti.

Avvi ancora altra considerazione e molto grave alla quale l'onorevole ministro ha già risposto, vale a dire delle conseguenze che avvengono per la moltiplicazione di coloro i quali si applicano alla istruzione superiore; ciò tocca alla gravissima questione delle Università; auguro all'attuale ministro che abbia il coraggio e possa avere la forza necessaria per portare a compimento una legge che provveda a questo scopo.

Tutto questo però dimostra come effettivamente si tratti di una legge, la quale ha delle gravissime conseguenze, le quali verranno tanto maggiormente ad allargarsi, allora quando voi avviserete, che nell'art. 1° già votato; si parla non solo di fondazioni le quali siano erette in corpo morale, ma anche di altre fondazioni che si dicono *altrimenti riconosciute*.

Veramente io non conosco quali possano essere i caratteri legali che debbano far riconoscere nelle istituzioni fondazioni, che, in contrapposto a quelle erette in Corpo morale, si possano qualificare esistenti, perchè sieno *altrimenti riconosciute*. Nel nostro diritto pubblico, come nel diritto generale, non vi possono essere fuor che o esistenze personali viventi, oppure enti creati per decreto della pubblica autorità.

Comunque, questo vi avverte come a tutte

le Fondazioni che ho accennato, tanto per numero che per importanza, si debbono aggiungere tutte quelle, non al certo determinate, le quali sono comprese da quelle parole *altrimenti riconosciute*.

Ora accostiamoci senza altro all'art. 7; ma per vedere quale sia la portata dell'art. 7, bisogna che ricordiamo quali sieno le disposizioni degli articoli 5 e 6.

Nell'articolo 5 si parla di trasformazione in genere. Si viene in un secondo luogo a determinare che, allorquando nell'esame della trasformazione, e in confronto col bisogno a cui si debba provvedere, vi siano delle *eccedenze*, — così dice l'articolo nel primo alinea, si possano *altrimenti applicare*.

Vi è quindi una grandissima importanza in queste che sono determinazioni così larghe, in confronto della facoltà data al Governo colle parole che ho indicate, della trasformazione di eccedenza oltre i bisogni. Comunque procediamo: nell'articolo 6 si dà la stessa ampia facoltà al Governo di migliorare l'ordinamento o la gestione.

Nella relazione ministeriale viene acconciamente spiegato quale sia la portata delle parole, e della funzione di *sorveglianza* e di *tutela*; ambedue (pure) si riferiscono a collegi, i quali abbiano il determinato fine ed i mezzi che debbano applicarsi al conseguimento di quel fine.

Queste ampiezze di facoltà richieggono una severa esattezza nelle parole con cui siano conferite, acciocchè vi rispondano i provvedimenti che possano emanare.

Ora confrontando le locuzioni usate negli articoli 5 e 6, e ponendoli a riscontro di quelle usate negli articoli 7 ed 8, che sono di quei precedenti una spiegazione necessaria; non può a meno di risultare delle ambiguità.

L'egregio ministro notava che è difficile segnare una linea di separazione tra la legge e il regolamento; effettivamente troppo sovente noi ci troviamo di fronte a difficoltà, a dubbi che risultano appunto dal determinare quale sia questa distinzione.

Eppertanto vi è sempre necessità, tanto più in questa legge, che concede ampia facoltà, senza alcuna determinazione, e si limita negli articoli 7 ed 8 a semplici forme di iniziativa o

di osservazioni per parte di quelli che rappresentano interessi che possono essere colpiti.

Ora il conferire la facoltà, come è prescritto nell'art. 5 e nell'art. 6 per trasformare, supplire, o mutare, sia pure colla espressione limitativa del migliorare, gestione e Statuto; può parere una concessione troppo ampia, pericolosa sotto un rapporto, non abbastanza preciso per far respingere opposizioni di interessati agli abusi.

Non faccio proposta alcuna, ma desidererei che le dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole ministro e che già il nostro Ufficio centrale ha accettate, si venissero a concretare in qualche disposizione diretta, la quale evitasse qualunque pericolo o di disguidi, da parte del potere esecutivo, o di difetto d'autorità per risolvere indebite opposizioni.

Queste considerazioni mi sono state suggerite dall'esame dei fatti, e spero di avere dalla cortesia dell'onor. Ministro, o dall'Ufficio centrale qualche risposta, avuta la quale vedrei se fosse il caso di qualche proposta concreta.

Intanto dalle cose che ho avuto l'onore di esporre, mi pare vi sia unicamente da dedurre che vi sono circostanze, nelle quali il Governo ha bisogno di essere sussidiato, ed altre nelle quali ha bisogno di essere trattenuto. In qualunque delle due ipotesi, una dichiarazione speciale della legge, sarebbe opportuna e conveniente.

Ripeto, non faccio proposte, ma, se queste considerazioni hanno qualche importanza, desidererei che qualche proposta o dichiarazione venga fatta riguardo agli articoli 7 ed 8, sulle quali il Senato abbia a deliberare.

Senatore DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DINI, *relatore*. Alcune delle osservazioni dell'onor. senatore Ferraris mi sembra che, piuttosto che farsi agli articoli della legge ora in discussione, avrebbero potuto formare oggetto della discussione generale.

Non ostante, risponderò brevi parole. Il senatore Ferraris teme che dall'approvazione della presente legge derivi un soverchio agglomeramento di lavoro al Ministero dell'istruzione pubblica. Ora io credo che questo timore sia alquanto esagerato, imperocchè nella maggior parte dei casi, il lavoro al Ministero verrà già preparato dopo l'esame delle varie proposte o

deliberazioni, relative alle istituzioni di cui si occupa la presente legge, per parte delle varie Giunte amministrative provinciali e di altri corpi locali.

Ad ogni modo convengo io pure che un maggiore lavoro, e specialmente nei primi tempi, ne verrà al Ministero; ma d'altronde bisogna bene che queste istituzioni cessino una buona volta di essere, come molte ora sono, abbandonate a loro stesse, e siano sottoposte alla sorveglianza di qualcuno; e se per raggiungere quest'intento maggior lavoro al Ministero verrà, non ci sarà da lamentarsene; sarà un lavoro benefico, produttivo certamente di risultati utili e fecondi.

Il senatore Ferraris è tornato sulla questione delle borse di studio, sollevata ieri dal senatore Faina; ma ricorderò che io feci già rilevare che effettivamente si riconosce anche dall'Ufficio centrale e dal Ministero che molte di queste borse di studio sono per somme così meschine, che non corrispondono più al loro scopo; ma anche a questo inconveniente la presente legge darà modo di provvedere colla trasformazione delle istituzioni corrispondenti. Nè è a dire, come suppone il senatore Ferraris, che quando questa legge sia applicata venga, per fatto delle borse di studio, ad aumentarsi il numero degli studenti. Se avverrà la trasformazione delle borse di studio di cui si parlò ieri, e sulle quali Ufficio centrale e Ministero sono in pieno accordo, il numero degli studenti per l'effetto delle borse di studio potrà diminuire non mai aumentare, per cui lo scopo che vorrebbe raggiungere il senatore Ferraris, sarà ravvicinato con questa legge, e non mai allontanato. E del resto bene si comprende che la pleora degli studenti che ora si lamenta è dovuta a cause d'ordine ben differente; nè ad essa potrà certamente rimediarsi col variare le disposizioni relative alle borse di studio.

Il senatore Ferraris dice, voi date facoltà sconfinata al Governo con gli articoli 5 e 6. Questi articoli furono approvati ieri, e non si può parlarne oggi, ma ad ogni modo se i citati articoli danno facoltà al Governo, le danno soltanto in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti della legge stessa, tanto è vero che all'articolo 5 espressamente si dice «è data facoltà al Governo del Re di trasformare con decreto reale e sotto l'osservanza delle

« norme stabilite dalla presente legge, le fondazioni, i lasciti, ecc. » talchè il Governo non potrà procedere alla trasformazione di queste istituzioni, senza osservare le altre disposizioni stabilite da questa legge.

Teme il senatore Ferraris che l'art. 7 non sia in pieno accordo coll'art. 8, e che non si voglia tener conto delle disposizioni dei fondatori o di quelle degli statuti.

L'art. 7 però non fa altro che stabilire che le proposte di trasformazione, concentramenti, raggruppamenti o riforma degli statuti, oltre che venire dal Governo, potranno venire anche dagli amministratori, dai Consigli comunali ed altri enti ricordati nell'articolo stesso; ma anche queste proposte, prima di divenire definitive, dovranno essere sottoposte alle prescrizioni dell'art. 8, il quale stabilisce che sulle proposte medesime dovranno essere sentiti i Corpi morali indicati nell'articolo stesso.

Dunque l'art. 7 non è minimamente in contraddizione colle disposizioni dell'art. 8.

L'art. 7 dice che quei dati enti potranno far le proposte; l'art. 8 dice che, prima di mandare ad atto le proposte stesse, dovranno su esse esser sentiti tutti gli enti di cui si parla nell'articolo stesso; i due articoli quindi sono un complemento l'uno dell'altro, e non fanno ai cozzi fra loro.

E l'art. 8 con tutte le sue prescrizioni dà le più serie garanzie che non si procederà leggermente nelle disposizioni che saranno prese; e per esse come per l'art. 4 il Governo dovrà allontanarsi il meno possibile dalle tavole di fondazione. A questo principio tanto si è voluto attenersi, che nell'art. 8 stesso è perfino detto che « nella trasformazione dei fini dovranno essere sentiti l'autore o gli autori degli Istituti da trasformarsi, o se questi più non esistono, le persone che fossero state da essi designate e i loro esecutori testamentari »; e questa è un'aggiunta dell'Ufficio centrale che è stato sempre guidato dal concetto che ci si debba allontanare sempre al meno possibile dalle disposizioni dei fondatori.

Mi pare dunque che anche su questo punto i timori del senatore Ferraris non siano troppo giustificati, e che all'atto pratico queste disposizioni non abbiano a dar luogo ad inconvenienti. Ad ogni modo, se il senatore Ferraris vorrà presentare qualche proposta di modifica-

zione, l'Ufficio centrale si dichiara pronto ad esaminarla con tutta cura e tutta benevolenza; ma l'Ufficio non vede quali modificazioni si potrebbero fare, tanto più che le disposizioni di questi articoli sono oramai in vigore e in piena esecuzione già da oltre sette anni per le istituzioni pubbliche di beneficenza, perchè in fondo esse sono quelle stesse che si trovano nella legge relativa a queste istituzioni, e per le quali pure si temeva, quando le disposizioni stesse furono votate, che avvenissero gravi inconvenienti pei quali venisse a disseccarsi la vena della beneficenza pubblica, mentre invece non hanno prodotto affatto gli inconvenienti che si temevano. Il mutare perciò queste disposizioni, credo che sia cosa alla quale si debba molto pensare prima di addivenirvi.

Ad ogni modo, ripeto, se l'onor. Ferraris vorrà fare una proposta concreta rispetto a questi due articoli, l'Ufficio centrale sarà lieto di esaminarla con tutta benevolenza.

GALLO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Certamente i dubbi dell'onorevole Ferraris hanno qualche fondamento, ma su che cosa non si può dubitare a questo mondo?

La materia è difficile ed i modi di regolarla possono esser molti; bisogna scegliere il modo che presenti minori inconvenienti e minori difficoltà.

Nella prima parte del discorso dell'onorevole Ferraris io ho scorto una preoccupazione d'indole amministrativa, l'eccesso, cioè, del lavoro che sopraggiungerà al Ministero della pubblica istruzione, e quindi da un lato la possibilità di aumento del personale, dall'altro lato la possibilità di un dissenso tra le varie direzioni generali nel risolvere le questioni relative a questa nuova materia.

In quanto alla prima parte io posso assicurare l'onor. Ferraris che in un Ministero come quello della pubblica istruzione, nel quale disgraziatamente vi sono quattro direzioni generali, fortunatamente non ci sarà pericolo di una quinta direzione.

Credo che il personale sia sufficiente e che le direzioni generali siano esuberanti.

Io credo che si sarebbe potuto fare a meno di tante direzioni generali, ma questo deve af-

fidare che quelle che ci sono bastano non solo alle esigenze del servizio attuale, ma a qualunque possibile aumento dei servizi medesimi.

In quanto poi alla seconda difficoltà che riguarderebbe, per così dire, l'unità della giurisprudenza nella risoluzione delle questioni, io credo che si potrà ovviare con espedienti di indole interna nel Ministero della pubblica istruzione. Eppoi tutti questi organi diversi che sono le direzioni generali fanno capo nella autorità del ministro, il quale deve naturalmente conservare l'unità della giurisprudenza nelle decisioni che si riferiscono a queste fondazioni.

Cosichè io credo che, anche con questa nuova legge, nessun bisogno si potrà sentire al Ministero di aumentare il personale, il quale è abbondante.

Io posso inoltre promettere formalmente all'onor. senatore Ferraris che si cercherà di regolare il lavoro interno in guisa che non debba sorgere contraddizione tra le diverse disposizioni del Ministero relativamente a queste fondazioni.

E passo ora alle altre osservazioni che riguardano la questione gravissima della trasformazione.

Io non ripeterò quanto è stato detto dal relatore dell'Ufficio centrale; mi limiterò ad esplicitare al Senato quali sono le differenze fra gli articoli quinto, sesto e settimo.

A me pare che in questi tre articoli sia mantenuto un ordine logico e razionale veramente mirabile, perchè l'articolo 5 riguarda la trasformazione mediante decreto reale: l'articolo 6 riguarda, sempre ad iniziativa del Governo del Re, il miglioramento dell'ordinamento della gestione delle varie istituzioni, la riforma degli statuti, l'ordinamento e raggruppamento di due o più di essi, o la possibilità di affidare l'amministrazione a Consigli accademici e altri enti o collegi amministrativi; mentre invece l'articolo 7 riguarda questa stessa trasformazione del fine che è previsto dall'articolo 5; non solo per iniziativa del Governo del Re, ma anche per iniziativa di altre persone morali, altri corpi che sono tassativamente previsti dall'articolo 7.

Dunque gli articoli 5 e 6 disciplinano, per così dire, la facoltà accordata al Governo del Re sia in ordine alla trasformazione del fine, sia in ordine al concentramento e raggruppamento.

L'articolo 7 estende questa facoltà di trasformare il fine e raggruppare o concentrare ad altri enti locali tassativamente previsti; e siccome non è possibile fermarsi all'articolo 7 ma è mestieri considerare l'art. 8, si vedrà che nell'articolo 8 sono stabilite le maggiori guarentigie, perchè questa trasformazione del fine, o questo raggruppamento e concentramento, venga fatto in modo da non lasciare nulla a desiderare.

Dunque a me pare, che non solo l'euritmia esteriore di questi articoli, ma anche quella sostanziale, sia tale da assicurare che non mancheranno i criteri per l'applicazione tanto nel caso d'iniziativa del Governo del Re quanto nel caso d'iniziativa di quei corpi i quali sono previsti nell'art. 7.

Ma verrebbe infine a dire l'onor. senatore Ferraris: è grave la facoltà che si dà al Governo della trasformazione del fine.

Io comprendo che da un punto di vista strettamente conservatore, ogni facoltà data di trasformazione dei fini di singole opere può essere ritenuta ardita; ma noi veniamo a questa trasformazione dopo di avere fatto la buona esperienza delle trasformazioni precedenti, perchè, come ha ricordato l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, qui non facciamo altro che applicare a queste fondazioni la disposizione della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza, e non possiamo dissimularci che l'applicazione di quella legge, finora, ha fatto una prova eccellente.

Io rispondo all'onorevole Ferraris che il limite sta precisamente nell'articolo primo già approvato, perchè, se questa trasformazione del fine si dovesse intendere in un modo troppo vago ed astratto, per così dire troppo arbitrario per parte del Governo del Re, io sarei perfettamente d'accordo con lui che la facoltà accordata è veramente esorbitante e che c'è da dubitare che un Governo se ne possa servire sempre utilmente. Ma quando invece la trasformazione del fine è sempre relativa allo scopo che si propone la legge, e all'art. 1 è detto che sono istituzioni di ragione pubblica quelli che abbiano per fine principale l'educazione, l'istruzione, l'incremento delle lettere e delle scienze ed arti e così via, non vi ha pericolo di sorta. E poi è dato il limite al Governo del Re di procedere alla trasformazione del fine allonta-

nandosi quanto meno è possibile dalla volontà del testatore.

S'intende bene che questa trasformazione del fine viene fatta sempre per raggiungere quell'unico intento, la educazione, l'istruzione e l'incremento delle lettere, scienze ed arti.

Ora se dentro i limiti previsti dalla legge non si lascia facoltà al Governo del Re, è impossibile che si raggiunga l'intento della trasformazione del fine.

Dunque, se deve negarsi la facoltà al Governo della trasformazione del fine, si cade nell'inconveniente di lasciare ancora vivere istituzioni che non rispondono più ai bisogni del tempo.

Io non dirò al Senato quali sono queste istituzioni; quali siano oggidì queste istituzioni mi pare che ieri, il presidente dell'Ufficio centrale, onor. Saredo, ne ha fatto un accenno fugace.

Vi hanno istituzioni le quali non è possibile che ai tempi che corrono vengano mantenute e lasciate intatte; nel tempo che vennero fatte rispondevano ai fini del testatore ed anche alle esigenze ed ai bisogni degli studi, ma oggi non corrispondono più.

Ora se non si può negare la trasformazione del fine, non si può affermare che questa trasformazione qui non sia mantenuta nei cancelli più angusti, e non abbia in questa legge tutte le malleverie. Ed infatti lo scopo è destinato dall'art. 1°. Le garanzie sono stabilite dall'art. 8°. Quindi credo che dopo queste spiegazioni potrà tenersi soddisfatto l'onor. Ferraris. Del resto non posso che concludere come ha concluso il relatore dell'Ufficio centrale; nel caso che avesse a fare proposte, certamente non sarò io che mi opporrò a prenderle in considerazione; anzi, qualunque esse siano, venendo dal senatore Ferraris, saranno accettate se non disturbano in nessun modo l'armonia delle disposizioni della legge e se ne rispettano il concetto fondamentale.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Allorquando io parlava della molteplicità delle Opere, e dell'importanza dei loro patrimoni, dei loro redditi, io intendeva appunto di richiamare l'attenzione del ministro, sulla importanza delle attribuzioni che avrebbero potuto venire al Ministero dell'istruzione pubblica. Sopra questo argomento egli

diede delle spiegazioni, le quali debbono ritenersi esaurienti.

Egli giudica in primo luogo che non sarà necessario di venire nè alla creazione di una speciale Direzione, nè ad un aumento di personale.

Egli ritiene in secondo luogo che allorquando tra gli uffici del suo Ministero, vi sia un reparto che disimpegni le diverse mansioni relative alla vigilanza, si avrebbe a stabilire una giurisprudenza abbastanza sicura ed ogni possibilità di conflitto verrebbe eliminata.

Sopra questo argomento adunque io non insisto; anzi vorrei spiegare che allorquando io richiamava il numero delle Opere e l'importanza del loro patrimonio, non era mia intenzione di combattere l'opportunità di questa legge, perchè appunto il numero delle Opere e l'importanza del loro patrimonio sono altrettante ragioni che dimostrano la sua necessità.

Vengo ora alla specialità in genere delle attribuzioni, delle facoltà che si darebbero al Governo.

L'onorevole ministro già fin da ieri aveva avvertita, e quest'oggi nuovamente, la distinzione fra quella specie di arbitrî che si conferirebbero al ministro, e le facoltà che ne verrebbero al ministro. In quanto al primo punto, vale a dire al sospetto, che il Governo del Re possa abusare dei poteri conferitigli, io effettivamente non ne ho toccato e non ne toccherò, perchè a questa conclusione si è addivenuto dopo di avere imposto di sentire tutti i pareri delle Opere che sono interessate. Ma sul secondo punto non mi pare, ed è per questo che io chiederei spiegazioni, che l'onor. ministro sia stato abbastanza esplicito, o almeno che egli abbia afferrato il senso delle mie osservazioni.

Non è già, perchè io creda che l'amministrazione non sia sufficientemente armata colla disposizione generica amplissima, riconosciuta dallo stesso ministro nell'art. 5; ma unicamente perchè vi possono essere dei casi in cui un'interessato qualunque, o per ragione apparente, o per ragione fondata, venisse ad attraversare l'esercizio della facoltà attribuita al Governo.

Se la legge dà al Governo questa maggior facoltà, la quale abbia un fondamento nelle dichiarazioni di essa, il ministro allora ha altrettanta autorità quanta ne può essergli ne-

cessaria per difendersi dalle opposizioni che si facessero contro il voto della legge.

L'onorevole relatore ha detto, ma già l'onorevole Faina l'ha notato, e l'Ufficio centrale, ha consentito, che vi possa essere un raggruppamento delle rendite, in modo da proporzionare la somma che a questo scopo si richiede coi bisogni a cui deve provvedersi.

Ma è appunto qui dove ricorrerebbe la necessità delle facoltà al Governo.

Se una fondazione portasse a cagione d'esempio una erogazione per dieci borse di studio, e si volesse ridurre questo numero, allora siccome non si tratta di concentrazione di opere, come ha accennato il relatore, ma di una diminuzione nel numero delle borse che costituiscono una data opera, temo che con tutta la facoltà amplissima attribuitagli, il Governo non potrà diminuire il numero delle borse senza contrastare direttamente alla volontà della fondazione.

Sicuramente io non sono rispettoso della volontà dei fondatori fino all'esagerazione. Non vi è a questo mondo cosa che sia eterna e perpetua; allorché il legislatore conferisce la facoltà di testare, esiste già una specie di privilegio.

Lasciamo andare lo stretto individualismo del diritto romano e della negazione che ora si vorrebbe fare ad una dottrina che vorrebbe con effetto perpetuo prevalere in ordine alla facoltà di testare, ma è certo che qualora il legislatore dà facoltà di testare fa una concessione; ma modificata questa concessione può essere moderata, quando le disposizioni non rispondano più allo spirito dei tempi.

Io non sono conservatore fino a questo punto; ammetto che ci vogliano delle modificazioni regolate con disposizioni di legge: ma questa è materia estremamente dubbia, soggetta a contestazioni. Non si deve mettere il Governo in questa posizione, deve invece desiderarsi che vengano in suo favore diminuite le difficoltà. Il signor ministro che conosce, non ne dubito, tutte le parti della sua amministrazione, sarà il primo ad ammetterlo. Se quindi il potere esecutivo si troverà avvalorato per mezzo di una dichiarazione di legge, sarà di tanto diminuito per lui il compito dell'esecuzione della legge.

Forse l'onorevole signor ministro, il quale di-

chiarò di non aver proposta la legge, ma tuttavia di sostenerla, non si sarà preoccupato abbastanza dell'immane lavoro, e perchè il Senato ne abbia un'idea, esporrò delle cifre.

Sono 3346 le Opere di fondazione della pubblica istruzione, a cui si debbono aggiungere altre 2946 Opere pie d'istruzione e 4155 dei lasciti, in totale 10,387; queste sono cifre che risultano dalla sua relazione. Ora domando io se su tutto ciò si possa mantenere quella vigilanza che crediamo necessaria.

L'onor. Saredo ricordò che non si tratta solo di queste opere, inoltre taluni comuni e provincie hanno l'uso di stabilire delle borse di studio; queste, è vero, furono dichiarate irregolari fino dalla legge del 1874; ma intanto questo, per una parte, accresce il numero delle opere, e gli inconvenienti della loro concessione.

Pensiamo, signori, al lavoro che incomberà al palazzo di piazza della Minerva. Si tratta di sorvegliare 8257 comuni e 10,387 Opere. L'onorevole ministro spera che tale lavoro potrà farsi regolarmente senza aumento di personale, o di spesa, ed io lo auguro; ma coloro che dovranno approvare i bilanci futuri, vedranno quale risultato avrà la speranza dell'onor. ministro.

Il signor ministro e l'Ufficio centrale fecero dichiarazioni, delle quali debbo ringraziarli. Essi dissero: proponete qualche cosa, oppure esaminiamo insieme la questione, e se vi è da fare qualche cosa, lo faremo ben volentieri. Forse io sarò ingrato a tanta cortesia, ma credo che si dovrebbe far molto più di ciò che si è fatto con le deliberazioni già prese dal Senato. Perciò se l'onor. ministro e l'Ufficio centrale vorranno pigliarsi carico delle mie osservazioni, lo facciano, la legge ne sarà forse migliorata; ma io non voglio addossarmi la responsabilità di modificazioni parziali, le quali potrebbero condurre ad una discussione senza conclusione soddisfacente.

Altre osservazioni avrei a fare intorno all'art. 8, ma non è ancora in discussione. Solo mi domando, se, in tale e tanta difficoltà di determinare con precisione gli elementi della legge, sia permesso di introdurre delle sinonimie, come quelle che risultano dagli articoli 5, 6, 7, 8 insieme confrontati.

Nell'articolo 5 si parla unicamente di trasformazioni; nell'articolo 8, si allarga la tra-

sformazione dei fini, cosa gravissima, che del resto si trova anche nella legge del 17 luglio 1890, ma in quella ebbe una maggiore e più appropriata esplicazione. Mi ricordo di aver fatto parte della Commissione di quel progetto di legge, e ricordo benissimo come quella locuzione venne adottata; credo però che applicarla alle fondazioni di istruzione senza spiegazioni, e per sinonimia, sia pericoloso, e difficile.

Nell'articolo 7 poi si parla di accentramento o raggruppamento, come se i due vocaboli significassero la stessa cosa.

Adduco questo come esempio e per dimostrazione che io, malgrado possa sembrare scortesia il rispondere male alla benevolenza del ministro e dell'Ufficio centrale, dichiaro di non essere in grado di accettarne la offerta. Se spontaneamente essi volessero avere una conversazione con me, quale risultato ne verrebbe? Ne verrebbe forse che si dovesse sospendere la discussione, ed io non voglio assumermi questo carico, comunque potrei dimostrare senza la solennità della pubblica seduta, come non tutte le parole corrispondano precisamente ai concetti tanto del Ministero, quanto dell'Ufficio centrale.

Fatte queste dichiarazioni, nuovamente li ringrazio delle loro benevole dichiarazioni; mi riferisco a tutte le cose dette, e concludo che per esse non sono in grado di profittare delle loro offerte.

Senatore SAREDO (*dell'Ufficio centrale*). Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO, *dell'Ufficio centrale*, Onde calmare fino ad un certo punto le legittime preoccupazioni del senatore Ferraris, alle ragioni svolte dal relatore e dall'onorevole ministro, mi permetto di aggiungere qualche considerazione.

La prima è questa, che viene dalla esperienza.

La disposizione che qui si discute, è già stato avvertito che venne desunta quasi letteralmente dalla legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, ed ha quindi già otto anni di prova fatta.

Orbene, quella legge applicata alle pie istituzioni, che sono quasi 25,000, non ha dato al Ministero dell'interno veramente quel soprac-

carico di lavoro che si teme possa avvenire dalla esecuzione di questa legge, la quale si applica a un molto minor numero di istituzioni. E si comprende.

Già le istituzioni di studio, come quelle di beneficenza prendono difficilmente la iniziativa delle riforme e delle trasformazioni. Rispettano quanto più possono, e certo non sono da biasimare, le loro origini, le loro tavole di fondazioni; e sono per lo più i Consigli comunali che prendono simili iniziative; ma alle garanzie delle quali è stato parlato finora, e che ha messe in rilievo più particolarmente l'onorevole ministro, ve ne è un'ultima della quale è bene tenere conto. Non solamente occorre il voto degli enti interessati, dei Consigli comunali se la istituzione è di carattere comunale; dei Consigli provinciali se interessa più comuni o riguarda la provincia; ma vi è poi la necessità di sentire il Consiglio di Stato. Emesso questo parere dal Consiglio di Stato, è necessità che intervenga il provvedimento sovranico, il quale decreta la trasformazione.

Non per questo tutto è finito, perchè c'è ancora aperta la via ad un ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Si hanno quindi, come si vede, tutte le garanzie possibili, sia per essere certi che non si proceda con inconsulta precipitazione, sia per tenere quella unità di giurisprudenza della quale giustamente si preoccupa il senatore Ferraris.

Io assicuro l'onorevole Ferraris che sono di accordo con lui nel non essere troppo favorevole alla facilità delle trasformazioni. Sono grande ammiratore di quel fiero precetto delle dodici tavole, che ordinava: *Dicat testator... et erit lex!*

Quando il testatore ha disposto, finchè non sia provato che alla sua disposizione è cessato lo scopo, essa deve osservarsi.

E questo è lo spirito a cui si informano i pareri del Consiglio di Stato e le decisioni della IV Sezione del Consiglio medesimo.

Ora, poichè le disposizioni di questo progetto di legge sono in piena armonia con quelle della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza, e poichè le autorità che devono dare parere sulla proposta trasformazione sono le stesse, poichè, ripeto, si hanno le medesime garanzie, ben vede il senatore Ferraris che sotto

qualunque aspetto si consideri il progetto di legge esso può essere tranquillamente accettato.

Un solo dubbio potrei indicare: badi^{mo} però il Senato che non faccio proposte.

Il concetto della trasformazione degli enti è antico, e si può dire che fa parte di tutte le legislazioni: ed è naturale; quando una istituzione ha cessato di rispondere in modo assoluto o anche relativo allo scopo per cui venne fondata, è naturale che si provveda a metterla in armonia coi bisogni dei tempi e dei luoghi.

Ma nella legge del 3 agosto 1862 sulle Opere pie vi era una disposizione importante, ed era questa: voleva (art. 24) che, per potersi procedere alle trasformazioni, vi fosse il parere favorevole del Consiglio di Stato.

E la differenza già lo comprende il Senato in che consista: oggi il Consiglio di Stato dà un parere; naturalmente il Governo del Re, nella sua responsabilità, sentito il Consiglio dei ministri, può non tenerne conto e fare tutto l'opposto di quello che il Consiglio di Stato abbia opinato.

La legge del 1862, che pure, come è noto, era liberalissima, e su certi aspetti debbo pure dire più liberale della legge del 1890, voleva questa suprema garanzia.

Naturalmente l'Ufficio centrale ha creduto di accettare le disposizioni della legge del 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza: io non mi sono certo scostato dal voto dell'Ufficio centrale, anche pel motivo che ora si ha una garanzia che allora mancava, quella del ricorso alla Sezione quarta del Consiglio di Stato: ma mi sono limitato a ricordare questa circostanza unicamente per dichiarare quanto mi stia a cuore quel concetto a cui tutti siamo devoti, che cioè si ammetta bensì il principio delle trasformazioni, ma vi si proceda con quella salutare prudenza che è richiesta dal rispetto dovuto alla volontà dei disponenti.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare sull'art. 7, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Per la trasformazione del fine, come nei concentramenti o raggruppamenti delle istituzioni contemplate nella presente legge, per la riforma

degli statuti, e per le modificazioni che il ministro intendesse di fare alle proposte delle varie autorità locali indicate nell'articolo precedente, dovranno essere sentiti oltre agli amministratori: a) i Consigli comunali, quando si tratti di istituzioni a beneficio di un determinato comune; b) il Consiglio provinciale, quando l'istituzione interessa la intera provincia o più di due terzi dei comuni di essa o della sua popolazione; c) il Consiglio provinciale scolastico e la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione, ove si tratti di istituzioni concernenti l'istruzione primaria, normale o secondaria; d) il Consiglio accademico dell'istituto d'istruzione superiore o artistica interessato, e la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione, ovvero, secondo i casi, gli altri competenti corpi consultivi istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, quando si tratti di istituzioni concernenti la istruzione superiore o le belle arti.

Per la trasformazione del fine dovranno inoltre essere sentiti, l'autore o gli autori delle istituzioni da trasformarsi, o, se questi più non esistano, le persone che fossero state da essi designate, o i loro esecutori testamentari.

Trattandosi di istituzioni sottoposte alla vigilanza di altro Ministero, sarà richiesto il parere dei corpi consultivi competenti istituiti presso il Ministero stesso.

Sarà sempre sentito il Consiglio di Stato.

Quando gli enti locali o altri interessati non emettano i loro pareri entro i termini che loro verranno assegnati dal prefetto, sarà provveduto con decreto reale, sentito sempre il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 9.

Quando una istituzione non funziona regolarmente, il ministro può, dopo un richiamo riuscito inutile, sospendere l'Amministrazione, e può anche promuoverne lo scioglimento mediante decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

La gestione temporanea sarà affidata ad un commissario per un tempo non maggiore di sei mesi.

Nei casi d'urgenza può il prefetto sospendere l'Amministrazione, riferendone immediatamente al Ministero della pubblica istruzione o agli altri Ministeri competenti.

È in facoltà del prefetto d'inviare speciali delegati per verifiche e per l'adempimento di atti obbligatori, quando gli amministratori, espressamente invitati, non vi abbiano provveduto.

La indennità pei commissari e delegati nella misura stabilita dai decreti che regolano le indennità degli impiegati in missione, è corrisposta dalla istituzione, salvo rivalsa contro gli amministratori in caso di dolo o colpa.

I doveri e la responsabilità degli amministratori sono regolati secondo le analoghe disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 2^a), sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 9.

GALLO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Siccome io non sono il proponente del disegno di legge, mi permetto, cosa che può sembrare anomala in altri casi, ma normalissima in questo, di domandare un chiarimento all'Ufficio centrale.

All'art. 9, precisamente alla prima parte sono previsti due casi: il caso della sospensione dell'amministrazione ed il caso dello scioglimento dell'amministrazione stessa.

Infine di questa prima parte si dice che ciò debba avvenire mediante decreto reale e udito il Consiglio di Stato. La prima domanda che io faccio all'Ufficio centrale è questa: il decreto reale e il parere del Consiglio di Stato si riferiscono a entrambi i casi, cioè al caso in cui si debba promuovere lo scioglimento dell'amministrazione ed al caso in cui si debba sospendere l'amministrazione? Oppure si riferiscono unicamente al caso dello scioglimento dell'amministrazione? Perchè dalla locuzione adoperata non riuscirebbe molto chiaro il concetto della legge, cioè se il decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, debba essere limitato allo scioglimento, oppure debba essere anche esteso alla sospensione dell'amministrazione.

Eppoi mi permetto un'altra osservazione.

Nel secondo capoverso è data facoltà al prefetto, nei casi d'urgenza, di sospendere l'amministrazione riferendone immediatamente al

ministro, ed in seguito nelle altre parti dell'articolo stesso è detto che resta in facoltà del prefetto d'inviare speciali delegati per verifiche e per l'adempimento di atti obbligatori, quando gli amministratori, espressamente invitati, non vi abbiano provveduto.

Ora io domando: se il prefetto che è il rappresentante locale del Governo, ed ha la facoltà d'inviare speciali delegati per tutte queste verifiche e per fare adempiere gli atti obbligatori agli amministratori, i quali fossero venuti meno al loro obbligo, quale bisogno vi può essere di prevedere anche il caso della sospensione dell'amministrazione, oltre il caso dello scioglimento medesimo? Quando può sentirsi il bisogno di sospendere l'amministrazione da parte del Governo centrale, mentre è data facoltà al prefetto di sospenderla, oltre la facoltà d'inviare speciali delegati per le verifiche, per l'adempimento di atti obbligatori?

Ora, in conseguenza di questa osservazione, io mi permetterei di rivolgere una preghiera all'Ufficio centrale.

Non si potrebbe sopprimere dalla prima parte di questo articolo il caso della sospensione dell'amministrazione e quindi concepire l'articolo così:

« Quando una istituzione non funziona regolarmente, il ministro può, dopo un richiamo riuscito inutile, promuoverne lo scioglimento mediante decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

« La gestione, ecc., il resto identico? »

In altri termini la previsione di quel caso di sospensione dell'amministrazione mi parrebbe superflua.

Senatore DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DINI, *relatore*. La disposizione era stata lasciata dall'Ufficio centrale come era stata proposta dal Governo; ma trovo giustissime le ragioni esposte dall'onorevole ministro, ed accetto quindi la modificazione da lui proposta, ossia di dire:

« Quando una Istituzione non funziona regolarmente il Ministero può, dopo un richiamo riuscito inutile, promuoverne lo scioglimento mediante decreto reale, udito il Consiglio di Stato ».

Il resto identico.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone, e l'Ufficio centrale accetta un emendamento nella prima parte di quest' articolo 9; l'emendamento consiste nella soppressione delle parole: « sospendere l'amministrazione e può anche » in modo che la prima parte dell'articolo verrebbe ad essere così modificata:

« Quando una istituzione non funziona regolarmente, il ministro può, dopo un richiamo riuscito inutile, promuoverne lo scioglimento mediante decreto reale, udito il Consiglio di Stato ».

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Io proporrei un lieve emendamento, e direi così:

« Quando l'amministrazione di un' istituzione », ecc.; perchè non è l'istituzione che si scioglie, ma l'amministrazione di essa.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa modificazione?

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

PRESIDENTE. Io ho già fatto presente al Senato la proposta del signor ministro, accettata dall'Ufficio centrale; ora ve ne è un'altra fatta dal senatore Saredo, accettata dal signor ministro; la proposta consiste nell'aggiunta delle parole « l'amministrazione di una », nel primo alinea.

Con questo nuovo emendamento invece di dire: « quando una istituzione non funziona », si dice: « quando l'amministrazione di un' istituzione non funziona regolarmente, il ministro », ecc.

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti la soppressione delle parole: « sospendere l'amministrazione e può anche ».

Chi le approva si alzi.

(Non sono approvate).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il complesso dell'art. 9 così modificato; lo rileggo:

Art. 9.

Quando l'amministrazione di un' istituzione non funziona regolarmente, il ministro può dopo un richiamo riuscito inutile, promuoverne

lo scioglimento mediante decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

La gestione temporanea sarà affidata ad un commissario per un tempo non maggiore di sei mesi.

Nei casi d'urgenza può il prefetto sospendere l'Amministrazione, riferendone immediatamente al Ministero della pubblica istruzione, o agli altri Ministeri competenti.

È in facoltà del prefetto d'inviare speciali delegati per verifiche e per l'adempimento di atti obbligatori, quando gli amministratori, espressamente invitati, non vi abbiano provveduto.

La indennità pei commissari e delegati nella misura stabilita dai decreti che regolano le indennità degli impiegati in missione, è corrisposta dalla istituzione, salvo rivalsa contro gli amministratori in caso di dolo o colpa.

I doveri e la responsabilità degli amministratori sono regolati secondo le analoghe disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 2^a), sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Ora estrarrò a sorte i nomi dei signori senatori, che fungeranno da scrutatori per lo spoglio delle schede della votazione per la nomina di un commissario nella Commissione per la biblioteca.

(Sono estratti i nomi dei signori senatori Mezzacapo, Astengo e Briganti-Bellini).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora riprenderemo la discussione degli articoli del progetto di legge sulle fondazioni a favore della pubblica istruzione.

Art. 10.

La tutela sulla gestione patrimoniale delle istituzioni alle quali si riferisce la presente legge è esercitata dalla Giunta provinciale amministrativa del luogo, ove ha sede la istituzione stessa, secondo le norme stabilite dalla legge

17 luglio 1890, n. 6972 (serie 2^a), sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Le disposizioni della legge 21 giugno 1896, n. 218 sono estese alle istituzioni contemplate dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Una copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle istituzioni soggette alla presente legge, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sarà trasmessa al Ministero della pubblica istruzione, o agli altri Ministeri competenti, colle osservazioni che fossero state fatte dal Consiglio provinciale scolastico, o dai Consigli dell'istituto d'istruzione superiore o artistico interessato, ai quali nei rispettivi casi dovranno essere sempre comunicati in precedenza.

Senatore CALEND A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A. Domanderei uno schiarimento all'Ufficio centrale, per evitare qualunque equivoco sulla interpretazione dell'articolo e sulle diverse competenze.

Qui si dice che una copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi nelle istituzioni soggette alla presente legge, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sarà trasmessa al Ministero della pubblica istruzione od agli altri Ministeri competenti con le osservazioni che fossero state fatte dal Consiglio provinciale scolastico o dai Consigli degli istituti di istruzione superiore od artistica interessati, ai quali dovranno sempre essere comunicati in precedenza.

Secondo il criterio adottato in questa legge, si sono prese di norma le disposizioni della legge sulla pubblica beneficenza del 1890, trattando queste fondazioni di pubblica istruzione quasi con le stesse modalità delle istituzioni di pubblica beneficenza.

Si è stabilito però che tanto i bilanci preventivi quanto i consuntivi debbono essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa quale ora è formata secondo le leggi vigenti; quindi l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa è l'atto complementare dei bilanci, e dopo tale approvazione non vi è altro

da fare. Perocchè la competenza della Giunta provinciale amministrativa sui corpi deliberanti di tale natura non può avere altro riscontro o subire altra revisione che per mezzo dei ricorsi, od alla IV Sezione quando trattasi di questione in merito e per violazione di legge, ovvero alla Corte dei conti nel caso possa trattarsi di bilanci consuntivi e conseguenti responsabilità.

Però qui si dice che questi bilanci previamente debbono essere mandati ai corpi amministrativi e di tutela di queste fondazioni quali i Consigli scolastici, corpi consultivi o direttivi degli istituti di belle arti prima che sieno spediti i detti bilanci al Ministero competente.

Il Ministero competente per la legge in esame è il Ministero della pubblica istruzione; ma si è pur previsto il caso, e non discuto se sia ben fatto, che un altro o parecchi Ministeri possano esercitare con quello della pubblica istruzione anche competenza su d'una istituzione.

È inutile riandare la questione antica; a me parrebbe meglio che competente fosse unicamente il Ministero della pubblica istruzione.

Ora, domando, questa trasmissione dei bilanci al Ministero può essere cosa previdente ed utile affinché il Ministero abbia sempre sott'occhio l'andamento di tali istituzioni, e non potrebbe portarvi esame accurato ed efficace se non avesse presenti i bilanci; ma poichè con l'approvazione del bilancio si compie l'atto tutorio sulla istituzione, io domando: la trasmissione al Ministero dei bilanci con le osservazioni deve essere precedente all'approvazione?

Questo *previo*, come si dice nell'articolo, questa *precedenza* importa che la comunicazione ai diversi Consigli deve essere precedente all'approvazione della Giunta provinciale? Ecco la domanda che io faccio, e nel caso che debba essere precedente all'approvazione dei bilanci, allora occorre che ciò sia chiaramente spiegato, e poichè non intenderei come dopo l'approvazione della Giunta, possa il ministro, sulle osservazioni o del Consiglio provinciale scolastico o di qualche altro corpo amministrativo, mutare o modificare essa la decisione della Giunta provinciale; o se debbono essere mandati con le osservazioni senza che il ministro abbia nulla da risolvere rispettando la competenza esclusiva della Giunta provinciale autorità tutoria salvo il ricorso al Consiglio di Stato alla IV Sezione. Se così è, a me pare d'una perfetta

superfluità trasmettere il bilancio colle osservazioni di questi corpi, dopo che è stato già approvato dalla Giunta.

Ecco il dubbio che presento all'Ufficio centrale affinchè si compiaccia di chiarirlo, cioè se l'approvazione della Giunta è atto completivo e le osservazioni del Consiglio scolastico e altri corpi che amministrano queste istituzioni debbano esseré quindi presentati alla Giunta provinciale amministrativa prima dell'approvazione dei bilanci o se invece debbano essere presentati al ministro dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Io pregherei quindi l'Ufficio centrale che si compiacesse di modificare la dizione dell'articolo sul quale possono elevarsi i dubbi che ho esposti.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Effettivamente questa disposizione, così come è concepita, dà luogo alle osservazioni che or ora ha fatte il senatore Calenda; e d'altra parte è altresì da considerare che obbligare tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza a mandare una copia e dei loro bilanci e dei loro conti consuntivi, è, anzitutto, un gravarle di una spesa non necessaria, e, poi, un accumulare al Ministero dell'istruzione pubblica una tale congerie di carte, che, per necessità delle cose, andranno a finire agli archivi.

La sola giustificazione, dirò, di questo rinvio potrebbe trovarsi nel fatto che l'istituzione interessata non si trovi soddisfatta di qualche provvedimento tutorio della Giunta provinciale amministrativa, e che voglia ricorrere. Il ricorso può esercitarsi rivolgendosi al Governo del Re, il quale provvede, sentito il Consiglio di Stato.

A me parè che quest'articolo sarebbe forse bene, se il ministro consente, sospenderlo, e vedere per domani di presentare un testo che meglio risponda allo spirito delle nostre istituzioni ed al concetto a cui si ispira la legge.

Perciò se il ministro non ha difficoltà, faccio formalmente la proposta che ho detto, cioè di sospendere la discussione di questo articolo e proseguire nella discussione degli altri, salvo a portare domani davanti al Senato un nuovo testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro.

GALLO, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto pienamente la proposta per il rinvio.

PRESIDENTE. Il signor senatore Saredo, anche a nome dell'Ufficio centrale propone, e il signor ministro accetta, che questo articolo 11 venga sospeso per ora, in attesa di accordi tra l'Ufficio centrale ed il ministro.

Pongo ai voti questa proposta sospensiva.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passeremo ora all'articolo 12 che rileggo.

Art. 12.

Le deliberazioni soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e quelle relative alle nomine degli amministratori, a riforme degli statuti o del fine della istituzione, ai raggruppamenti o concentramenti, e al conferimento di sussidi, posti di studio o premi sono pubblicate entro otto giorni dalla loro data nelle forme stabilite per le deliberazioni dei Consigli comunali.

Chiunque può aver copia delle predette deliberazioni pagando i diritti, che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione della presente legge e che non potranno eccedere una lira per foglio di carta bollata.

Di tutte le dette deliberazioni, appena pubblicate, e anche delle altre non soggette a pubblicazione, gli amministratori devono trasmettere copia al prefetto, che entro 60 giorni dal ricevimento può decretarne la sospensione o l'annullamento per violazione di legge o degli speciali statuti, sentito il Consiglio provinciale scolastico, o i Consigli dell'istituto d'istruzione superiore o artistica interessate.

Decorso tale termine, senza che sia stato pronunciato l'annullamento, cesserà di pien diritto anche la sospensione che fosse stata decretata; e l'annullamento della deliberazione potrà essere pronunciato soltanto per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del ministro della pubblica istruzione, o di altro Ministero competente.

Chiunque vi abbia interesse può produrre ricorso al prefetto contro le deliberazioni delle amministrazioni e al ministro contro i decreti del prefetto entro trenta giorni dalla loro data.

Per le deliberazioni che devono essere pubblicate, il termine per il ricorso ha principio

dal giorno della pubblicazione; per le altre, quando debbano essere notificate alle parti interessate, dal giorno della notificazione.

(Approvato).

Art. 13.

Gli statuti delle fondazioni contemplate dalla presente legge, le quali ancora ne siano prive, e quelli per le fondazioni di nuova costituzione saranno approvati per decreto reale, udito il Consiglio di Stato, previo il voto delle varie autorità rispettivamente indicate nell'art. 8.

Gli amministratori delle fondazioni che mancano di statuto, dovranno deliberarne uno schema entro otto mesi dal giorno in cui entrerà in vigore la presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

Entro il suddetto termine di otto mesi tutte le amministrazioni delle fondazioni dovranno presentare al Ministero copia dello statuto o del progetto di statuto, del regolamento di amministrazione, dell'inventario e del bilancio dell'anno in corso.

(Approvato).

Art. 15.

Ogni anno il ministro della pubblica istruzione deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti presi a termine degli articoli 1, capoverso ultimo, 5, 6, 10 e 14 della presente legge.

(Approvato).

Art. 16.

Sono estesi a tutte le istituzioni contemplate dalla presente legge, in quanto siano applicabili, e soltanto in quelle parti che non si riferiscono ai rapporti colle congregazioni di carità, gli articoli 51, 61, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 88 e 103 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 2^a) sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il sindaco, dopo ricevute dai notai le denunce di cui nella prima parte dell'art. 84 della citata legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, deve trasmetterne copia anche al prefetto.

È mantenuto alle fondazioni destinate in

tutto o in parte a vantaggio dei poveri il beneficio della conversione delle loro rendite consolidate in titoli 4,50 %, concesso dall'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Senatore FAINA E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FAINA. Come conseguenza di quanto ieri dissi al Senato intorno al conferimento delle borse di studio, mi è parso opportuno presentare un'aggiunta a quest'articolo, del seguente tenore:

« Le facoltà che per legge o per disposizioni statutarie delle fondazioni spettano al Governo per quanto si riferisce ai concorsi e al conferimento di sussidi, posti o rendite, sono delegate agli enti locali che sono a ciò designati nel regolamento, come all'articolo 22, o negli statuti, salvo sempre le disposizioni dell'articolo 12 di questa legge ».

Già ieri l'onorevole ministro non si mostrò alieno dall'introdurre nella legge disposizioni che indicassero al Governo l'indirizzo da seguirsi nelle riforme degli statuti; oggi l'onorevole senatore Ferraris è tornato sull'argomento ritenendo anch'egli opportuno che qualche indicazione nella legge ci fosse, e di nuovo il ministro, colla consueta cortesia, e la Commissione, hanno dichiarato di accettare quelle proposte che non fossero contrarie all'economia generale della legge. Già ieri Ufficio centrale e il ministro, trovarono ragionevole il concetto di spogliare il Governo di questa facoltà che non gli era necessaria; spero oggi che la mia proposta, la quale non urta certo l'economia generale della legge, avrà la loro approvazione.

Ad alcuno forse la forma parrà troppo tassativa, e riterrà preferibile il dire « potranno essere delegate », invece di quell'assoluto « sono delegate », ma tale modificazione toglierebbe alla disposizione di legge ogni effetto pratico.

Si sa come vanno le cose. Il ministro, che sta più o meno lungo tempo al potere, non ha generalmente alcuna difficoltà a sbarazzare l'amministrazione da attribuzioni non necessarie; ma l'amministrazione, ente a sè, che perdura e sopravvive ai ministri, difficilmente si spoglia delle sue funzioni. E però quando all'atto pratico dovranno rivedersi gli statuti e compilare i regolamenti, si troverà sempre dal compilatore qualche difficoltà ad introdurre que-

sta, delega di poteri. E siccome il ministro è di solito in « tante altre faccende affaccendato », spesso e volentieri accoglierà le proposte del compilatore e le cose rimarranno come sono.

Se questo ho detto per la sostituzione del *potranno* al *sono*, a maggior ragione non mi parrebbe sufficiente una dichiarazione del ministro: non che si possa menomamente porre in dubbio la buona volontà sua, ma rammentiamo che qui si discute una legge, presentata prima al Senato che alla Camera dei deputati.

Mi auguro che le vicende parlamentari, le quali tante volte hanno intralciato l'approvazione di leggi simili a questa, non esercitino anche oggi la loro mala influenza; voglio sperare che fra gli affari della politica si troverà il tempo di fare anche un po' di buona amministrazione.

Ma non bisogna farsi troppe illusioni. Non sappiamo se lo stesso ministro, che ha accettato una legge non presentata da lui, sarà chiamato; non solo a vederla tradotta in atti, ma a formularne il regolamento. L'avvenire è sulle ginocchia di Giove.

L'onorevole ministro può impegnarsi per sé, ma non pel suo successore, il quale in materia di regolamento potrebbe avere opinioni diverse dalle sue; e, la legge nulla determinando, potrebbe considerarsi non vincolato da dichiarazioni del suo predecessore. Quindi a me sembra opportuno che il Senato, consenziente ministro e Commissione, inizino una buona volta questa serie di provvedimenti che tendono a spogliare il Governo di funzioni non necessarie, le quali aprono adito a sospetti che nell'interesse delle istituzioni, il Governo per primo ha interesse di dissipare.

Abbandonando la facoltà di conferire le pensioni, non resta per questo disarmato il Ministero, contro le possibili camarille locali. Si dice, dalle pressioni, dalle influenze più o meno legittime che si esercitano sul Governo centrale, sono forse esenti gli enti locali?

Osservazione giusta, ma è vero anche che agli inconvenienti che si verificano nelle amministrazioni locali il Governo ha modo di riparare, e noi abbiamo già accordato al Governo tutte le facoltà necessarie per questo: Egli può trasformare e riformare statuti, annullare le deliberazioni, sciogliere le amministrazioni ed inviare commissari regi; che occorre di più?

Il modo adunque di rimediare ai mali locali c'è; ma al male che avesse sede nell'Amministrazione centrale, riparo non vi è.

È quindi interesse dello Stato di mantenere a sé tutte quelle facoltà che servono a vigilare il retto andamento delle amministrazioni locali, abbandonando ogni funzione che non sia di tutela o di sorveglianza, ed il deliberare sull'ammissione a concorsi e il conferire posti di studio, non è funzione di tutela o di vigilanza, ma è funzione esclusivamente esecutiva.

Spero che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accogliere benevolmente questa modesta aggiunta, che non turba menomamente l'economia della legge e che segna forse un piccolo passo in una via che credo molto opportuna si debba seguire per l'avvenire.

GALLO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLO, *ministro dell'istruzione pubblica*. La questione sollevata dal senatore Faina con la sua proposta è abbastanza grave specialmente per chi rappresenta il Governo.

Quando il Governo adotta un programma organico di sano e razionale decentramento, non fondato sul sospetto che il Governo stesso non disimpegni lodevolmente il suo ufficio ma sul desiderio che i servizi pubblici procedano in modo più spigliato e più logico, si può discutere di distribuzione di attribuzioni tra il Governo e gli enti locali.

Però la forma che l'onor. Faina ha dato alla sua proposta io non la credo accettabile; in primo luogo essa togliendo di straforo il diritto al Governo di conferire le borse di studio, suonerebbe sfiducia verso il Governo centrale quantunque possa essere dal contorno delle parole adoperate dal senatore Faina diversa l'intenzione del proponente.

Quando un disegno di legge nuovo potesse essere proposto collo scopo tassativo di decentrare le attribuzioni, di dare agli enti locali quelle che ora sono date al Governo, questo significato più non si troverebbe, anzi in questa intenzione del Governo di cedere le proprie attribuzioni si vedrebbe non la sfiducia che in sé medesimo può avere, ma la buona volontà di creare organi locali che meglio possano servire all'andamento delle funzioni amministrative.

Da questo lato adunque la proposta del senatore Faina non può essere da me accettata.

Che cosa diremo poi, quando nella seconda parte di questa proposta non si determina neanche a quali enti locali verrebbero date queste facoltà?

Invero, l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Faina è concepito così:

« Sono delegate, queste tali facoltà, (cioè conferire i sussidi, i posti e premi, ecc.), agli enti locali che saranno a ciò designati dal regolamento di cui all'art. 22 ».

Di guisa che avremo, mi si permetta la parola, questa anomalia: che si toglie al Governo la facoltà di conferire i sussidi, ma si dà al Governo stesso la facoltà, redigendo il regolamento, di indicare e creare gli enti i quali debbono conferire questi sussidi.

Se dalla legge stessa fossero designati questi enti, o se nella proposta del senatore Faina questa designazione si facesse, e se dalla proposta stessa sorgesse qualche limitazione in favore delle fondazioni locali, allora la mia risposta potrebbe essere diversa; ma dando queste facoltà ad enti i quali non sono tassativamente designati, che debbono essere designati da quella Commissione alla quale è deferita la redazione del regolamento, e togliendo al Governo, senza alcun criterio preciso, la proposta, non può essere da me assolutamente accolta. Se il senatore Faina potesse modificare la sua proposta, se volesse togliere anche le asperità della prima parte, e volesse ancora di più temperarla con distinzioni e limitazioni, forse ci potremo intendere.

Diguisachè la conclusione di queste mie poche parole, può essere questa: giacchè si è sospeso un articolo, il Senato può sospendere anche quest'altro, perchè si veda di mettere d'accordo l'Ufficio centrale, il ministro ed il senatore Faina. E stia pure tranquillo il senatore Faina che se la proposta sua non suoni male, e non possa avere un significato che egli certamente non vuol dare alla medesima, da parte mia non ci sarà difficoltà di accettarla.

Senatore FAINA E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FAINA E. Ringrazio l'onorevole ministro della sua cortese risposta, tanto più che egli ha accettato il concetto della mia proposta;

pure non essendo rimasto troppo soddisfatto della forma, e questa è veramente cortesia. Però posso assicurare che nella mente mia non vi era menomamente la intenzione di dire cosa meno che corretta, e se la frase può, come dice l'onorevole ministro, essere nella forma temperata in modo da allontanare ogni idea di sfiducia o di sospetto verso l'Amministrazione, sono dispostissimo a modificarla, come sono dispostissimo a modificare quella seconda parte che io avevo redatto così per spirito di conciliazione.

Non avrei avuta nessuna difficoltà a che nell'articolo stesso si dicesse che questo conferimento spetta agli enti che amministrano le fondazioni stesse; e voi sapete, o signori, che la maggioranza degli statuti di queste fondazioni danno alle amministrazioni il diritto di proposta, lasciando il conferimento al Ministero; di qui attriti. Gli amministratori locali propongono in un modo e l'Amministrazione centrale dispone in un altro, mentre sarebbe più conveniente che l'amministrazione della fondazione conferisse essa i posti di studi, sottoponendo il suo deliberato all'approvazione dell'autorità tutoria.

Questo per le fondazioni che hanno già una amministrazione propria; per quelle che non l'hanno potrebbe delegarsi la facoltà del conferimento alla Giunta provinciale amministrativa o ad altri enti locali.

Acconsento quindi (perchè questa era la mia intenzione) di modificare la forma della prima parte; accetto fino da adesso quella qualsiasi designazione che il ministro crederà di fare per l'ente delegato al conferimento dei posti; solo prego che sia mantenuto il concetto sostanziale che è quello della delega.

Accettato dal Senato è tanto più naturale lo sia dall'onorevole ministro, in quanto che egli non poteva di sua iniziativa introdurlo, non essendo suo il progetto di legge che egli sostiene.

Il mio amico il senatore Briganti-Bellini mi suggerisce, che se il Governo si è spogliato della facoltà di nominare i sindaci, a maggior ragione può abbandonare la facoltà di nominare ai posti di studio. Quindi io acconsento alla sospensione dell'articolo, ben lieto se domani si potrà presentare una nuova dizione che risponda ai desideri del ministro e importi

quelle innovazioni che a me sembrano opportune.

Senatore BOCCARDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BOCCARDO. Ho chiesto la parola per una semplice osservazione. Poichè il ministro ha proposto, e l'onor. Faina ha accettato, di rimandare a studio più maturo la forma di questo articolo aggiunto dal collega Faina, io mi permetto di pregare e il ministro e l'Ufficio centrale e il proponente senatore Faina, di volere anche prendere in considerazione un concetto ed un fatto che forse richiedono di modificare anche di più di quello che fosse nella mente del signor ministro, la proposta del collega Faina.

Io sono per natura e per abitudine disposto ad accogliere sempre con grande soddisfazione tutto ciò che tende ad applicare un sano decentramento.

Vi sono però, o signori, nella materia in esame, nella materia del conferimento di borse, vi sono alcuni casi ed aggiungo alcuni fatti, già oggi esistenti, i quali rendono molto peritoso, molto dubbio se sia possibile, e per conseguenza se sia utile, l'applicarvi il concetto della delegazione accennata dal collega Faina.

Una delle istituzioni più recenti, e io aggiungo, meglio promettenti, di borse che sia stata fatta dal Governo nostro, è, a creder mio, quella delle borse di studio, specialmente all'estero, pei giovani commercianti.

Si è compreso dal Ministero di agricoltura quanto vi fosse da imparare da giovani usciti con lode dalle nostre scuole commerciali, andando per qualche anno, non meno di un biennio, nei grandi centri stranieri, dove si elaborano le più vaste operazioni industriali e commerciali, e riportare poi in paese il tesoro delle notizie, e quello che più monta, della esperienza che questi giovani ben preparati avevano raccolto all'estero.

Ora, onorevole Faina, ella che è tanto perito in simile materia può dubitare (io per conto mio finora remissivamente non ne dubito) può ella dubitare che il conferimento di borse di questa natura non sia, per indole sua, funzione essenzialmente di Stato?

Io non ne dubito; non saprei trovare nel nostro organismo amministrativo ente più pro-

prio di quello che sia lo Stato, il potere centrale, il Governo, e in questo caso, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, come competente a conferire codeste borse di studio.

Si noti che alla formazione della somma, che è cospicua, supera, credo, a quest'ora le lire 150,000, a formare, dico, questa somma, dalla quale sono prese le borse, hanno contribuito enti diversi; Camere di commercio, grandi industriali, privati cittadini anche, che generosamente hanno voluto elargire somme a questo nobile intento. Ma il creatore della istituzione è il Governo.

Ora è evidente che il conferimento delle singole borse deve lasciarsi al Governo che ha raccolto tutte quelle somme provenienti da fonti diverse, e non può affidarsi nè alle Camere di commercio, nè alle singole case d'industria, e molto meno ai privati che hanno elargito i contributi.

Io non so concepire un ente più naturalmente chiamato a vagliare i titoli che danno diritto ad aspirare ad una borsa, di quello che sia il Ministero che l'ha istituite.

È ben vero che il Ministero si vale di elementi consultivi, tecnici, delle Commissioni di esame composte con grandi malleverie, composte cioè di persone atte a giudicare o con un esame scritto od orale, o con disamina comparativa dei titoli di questi concorsi.

È naturale che il Ministero si valga dell'opera di periti, per assicurarsi che le borse sono date ai più meritevoli; ma all'infuori del Governo, che ha raccolto da varie fonti le somme e che è estraneo e superiore ad ogni malsana influenza locale, ad ogni interesse personale e meschino, non si saprebbe trovare chi sia più di lui competente ad ottenere lo scopo prefisso alla istituzione di queste utilissime borse.

Io ho fermato la mia attenzione, e fermo quella del Senato sopra un singolo caso; ma non dispererei di trovarne non pochi altri, i quali siano precisamente nella condizione medesima, vale a dire che debbano essere di loro natura più utilmente amministrati dallo Stato, anzichè da enti locali.

Queste mie osservazioni non tendono punto ad escludere il savio e giusto concetto del collega Faina; ma mi sono permesso di sottoporle a lui, al signor ministro e all'Ufficio centrale, perchè ne vogliano tenere quel conto che

stimeranno nell'elaborare l'articolo che ci sarà proposto domani.

Senatore DINI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DINI, *relatore*. Io come l'onorevole Boccardo debbo fare qualche riserbo rispetto all'accettazione piena ed intera dell'emendamento proposto dal senatore Faina, e ciò per le ragioni seguenti.

Già ieri dichiarai che nella legge non avevamo voluto mettere disposizioni troppo tassative rispetto all'indirizzo da seguirsi nelle trasformazioni o altre disposizioni da prendersi per le fondazioni scolastiche, perchè volevamo mettere le cose in modo che la volontà dei testatori potesse essere sempre rispettata il più possibile.

Ora lo stabilire pel conferimento delle borse di studio una disposizione così tassativa come quella che l'onorevole Faina propone, forse in certi casi può venire a ledere questo intendimento.

Come accennava poi l'onorevole Boccardo, io, per mia parte almeno, dubito che possa essere pericoloso lo spogliare completamente e in ogni caso il Governo della facoltà di dare le borse di studio, e di affidarla ai corpi locali.

Io credo sì, e in ciò, come dissi anche ieri, convengo col senatore Faina, che in molti casi questo sia opportuno, e anzi si deve pure riconoscere che già questo ordinariamente si fa; ma ci sono però alcune circostanze nelle quali ritengo che sia invece opportuno lasciare questa facoltà al Ministero, e questo perchè bene spesso accade che i corpi locali sono guidati nelle loro determinazioni da vedute molto ristrette, mentre il Governo è ispirato ad intendimenti più larghi; e nell'interesse degli studi io ritengo appunto che nel conferimento di queste borse, specialmente in determinati casi, si debbano avere delle vedute un po' ampie, dei concetti che difficilmente si hanno quando si resta nella ristretta cerchia locale.

Ad ogni modo, poichè l'onorevole ministro ha proposto che si sospenda la discussione di

questo emendamento per rinviarlo all'Ufficio centrale e presentare domani una formola concordata, io, a nome dell'Ufficio centrale, accetto questa proposta; pure facendo le riserve che ho indicato.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, vi è la proposta fatta dal signor ministro, ed accettata dall'Ufficio centrale; di sospendere la discussione dell'art. 16, in attesa di quegli accordi che saranno per intervenire fra l'Ufficio centrale e lo stesso signor ministro.

Pongo ai voti questa proposta sospensiva.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un commissario nella Commissione per la biblioteca.

Senatori votanti	71
Maggioranza	36
Il senatore Chiala	ebbe voti 40
» Mariotti	» 21
Dispersi	8
Schede bianche	2
Risulta eletto il senatore Chiala.	

Domani alle ore 14 e 30 riunione degli Uffici per l'esame del disegno di legge:

Pagamento degli stipendi ai medici condotti (N. 125).

Alle ore 15 seduta pubblica per la discussione dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto concernente l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria del 12 marzo 1897. (N. 121);

Fondazioni a favore della pubblica istruzione (N. 12 - *Seguito*);

Provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna (N. 78).

La seduta è sciolta (ore 18).